

FNOVI - Federazione Nazionali Ordini Veterinari Italiani, è un ente sussidiario dello Stato che riunisce tutti gli Ordini dei Medici Veterinari delle province italiane, ai quali sono iscritti 34.274 professionisti, istituita con il decreto legislativo del Capo Provvisorio dello Stato n. 233 del 13 settembre 1946 e dal decreto del Presidente della Repubblica n. 221 del 5 aprile 1950, con modifiche della legge n. 3, 11 gennaio 2018.

Il Medico Veterinario svolge la propria attività professionale al servizio della collettività, tutelando la salute pubblica e degli animali e dell'ambiente.

Pilastri fondamentali della professione sono: la prevenzione, la diagnosi e la cura delle malattie degli animali, del loro benessere, della loro igiene e riproduzione, sia per gli animali da compagnia sia per quelli allevati a scopo di commercio e competizione sportiva ed esotici, coordinando e realizzando azioni di conservazione e sviluppo funzionale del patrimonio zootecnico; di conservazione e salvaguardia del patrimonio faunistico (in base ai principi di tutela delle biodiversità); di promozione del rispetto degli animali; della prevenzione igienico-sanitaria e di educazione per un corretto rapporto uomo-animale.

Al fine di prevenire, diagnosticare e curare le malattie degli animali, il medico veterinario si avvale di alcune strumentazioni per effettuare le visite, necessarie per avere un quadro clinico completo e per prescrivere gli eventuali farmaci del caso.

Tra le apparecchiature a disposizione dei medici veterinari figurano i dispositivi a raggi X mobili o fissi, posseduti ed utilizzati dalla maggior parte dei medici veterinari. Il dispositivo mobile si rende necessario ogni qualvolta il medico veterinario si rechi in un luogo distante dalla struttura per effettuare un intervento urgente e tutte le volte che risulta essere logisticamente molto complesso o impossibile spostare l'animale, per le dimensioni o per lo stato di salute dello stesso.

Il D.Lgs n. 101 del 31 luglio 2020, (entrato in vigore il 27 agosto 2020), recante "Attuazione della direttiva 2013/59/Euratom, stabilisce le norme fondamentali di sicurezza relative alla protezione contro i pericoli derivanti dall'esposizione alle radiazioni ionizzanti, e abroga le direttive 89/618/Euratom, 90/641/Euratom, 96/29/Euratom, 97/43/Euratom e 2003/122/Euratom e riordina la normativa di settore in attuazione dell'articolo 20, comma 1, lettera a), della legge 4 ottobre 2019, n. 117. "

L'articolo 48 del D.Lgs disciplina il "Registro delle sorgenti di radiazioni ionizzanti" e prevede che i detentori di sorgenti di radiazioni ionizzanti devono registrare i propri apparecchi e impianti sul sito istituzionale dell'ISIN, trasmettendo le caratteristiche dei generatori di radiazioni e la quantità delle materie radioattive, entro i dieci giorni successivi alla data di inizio della detenzione o dalla data di cessazione della detenzione delle sorgenti stesse.

L'art. 50 elenca le sorgenti di radiazioni ionizzanti soggette a nulla osta preventivo, tra cui le sorgenti che comportano:

- la somministrazione intenzionale di materie radioattive, a fini di diagnosi, terapia o ricerca medica o veterinaria, a persone e, per i riflessi concernenti la radioprotezione di persone, ad animali (comma 2 lettera c),

- l'impiego di sorgenti di radiazioni mobili da parte dello stesso soggetto in uno o più siti, luoghi o località non determinabili a priori e presso soggetti differenti da quello che svolge la pratica, in relazione alle caratteristiche di sicurezza delle sorgenti e alle modalità di impiego, ai sensi di quanto previsto nei provvedimenti applicativi (comma 2 lettera g),

- l'impiego con mezzi mobili di apparati a raggi x a scopo medico -radiodiagnostico in uno o più siti, luoghi o località non determinabili a priori, con energia massima delle particelle accelerate maggiore o uguale a 200 keV (comma 2 lettera h).

L'art. 241 prevede che i detentori di sorgenti di radiazioni ionizzanti e di rifiuti radioattivi debbano registrare i dati delle proprie sorgenti sul sistema operativo dell'ISIN. Quest'ultimo, entro 180 giorni deve rendere operativo il proprio sistema di registrazione. Il sistema di registrazione è stato reso operativo dal 23 febbraio 2021 presso il sito <https://strims.isinucleare.it/> e sulla Gazzetta Ufficiale serie generale n. 253 del 22 ottobre 2021, è stata pubblicata la Comunicazione recante l'operatività del sistema di registrazione. Dalla data della pubblicazione della Comunicazione, i detentori devono provvedere alla registrazione entro 90 giorni.

Le strutture sanitarie pubbliche o private, studi dentistici e odontoiatrici compresi, che impiegano ai fini di esposizione medica generatori di radiazione e materie radioattive, sono esentate dagli obblighi di registrazione e comunicazione previsti dall'art. 48 del decreto legislativo.

Tale esenzione non si applica invece agli “*studi veterinari*” che utilizzino apparecchiature fisse e mobili, nonostante i generatori di radiazione e materie radioattive siano le stesse utilizzate nelle strutture sanitarie esentate.

Se da una parte risulta immediata la motivazione di tale disposizione, ovvero che in sede di recepimento non si è tenuto in considerazione la circostanza che per l'Unione Europea la professione medico veterinaria non è considerata una professione della salute, dall'altra non appare chiaro come il legislatore non abbia sottolineato che in Italia è invece altrettanto evidente che la stessa rientra a pieno titolo nelle professioni sanitarie.

Le strutture medico veterinarie (studi, ambulatori, cliniche e ospedali) devono poter godere delle esenzioni previste per le altre strutture sanitarie per garantire la continuità delle cure agli animali.

La FNOVI ritiene necessario evidenziare questa disparità di trattamento relativo all'utilizzo di sorgenti di radiazioni sull'uomo rispetto all'utilizzo sugli animali, sottolineando che le norme in materia di sicurezza relative alla protezione contro i pericoli derivanti dall'esposizione alle radiazioni ionizzanti, sono soprattutto rivolte alla tutela della salute dei professionisti sanitari che svolgono l'esame radiologico, che siano medici, dentisti o medici veterinari, essendo in prima persona esposti alle radiazioni, parte integrante degli esami strumentali da effettuare sui pazienti.